

RIFERIMENTI NORMATIVI PER L'INCLUSIONE

In base **alla legge 517/77 e alla legge quadro 104/92**, la scuola garantisce l'integrazione e la scolarizzazione degli alunni portatori di handicap. L'impegno dell'intera comunità scolastica si concretizza nel Piano dell'offerta formativa e secondo i principi guida, le scelte, le condizioni organizzative, le responsabilità in ordine al progetto di integrazione scolastica declina la propria azione secondo alcuni principi ispiratori, che riguardano tutti gli alunni:

- si parte dalla convinzione che la ricerca di condizioni di reale integrazione migliora l'ambiente educativo e di apprendimento per tutti gli alunni, fa nascere prospettive di solidarietà e responsabilità, attiva opportunità nuove e diversificate per l'intera platea scolastica, sollecita l'attenzione ad ogni persona nella sua originalità;
- la prospettiva dell'inclusione esige una pedagogia del positivo, della promozione di ogni persona a partire dalla valorizzazione e sviluppo di quelle che sono le sue peculiarità: questa logica non vale solo per l'alunno disabile o con bisogni educativi speciali (BES) ma si riferisce a tutti gli alunni, considerando l'apprendimento e la valutazione come strumenti per la realizzazione delle potenzialità personali;
- includere significa anche pensare la persona nella sua totalità, non a partire dalla sola diagnosi funzionale o dalla conoscenza settoriale che ne consentono le discipline: la persona che si educa e si istruisce è sempre intera e a questa integralità vanno riferiti i progetti e le azioni educativo -didattiche e riabilitative;
- integrare significa attivare misure di flessibilità organizzativa e didattica funzionali alle esigenze e alle caratteristiche della persona da promuovere.

I DOCUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE INDIVIDUALIZZATA PER GLI ALUNNI DISABILI

I documenti che accompagnano il percorso di integrazione e sintetizzano e coordinano le azioni dei diversi soggetti sono illustrati nell'atto di indirizzo **DPR 24/2/1994**.

All'individuazione dell'alunno come persona disabile, al fine di assicurare l'esercizio del diritto all'istruzione e integrazione scolastica di cui agli **articoli 12 e 13 della L. 104/92**, provvede lo specialista o lo psicologo dell'età evolutiva su segnalazione dei servizi di base o del capo di istituto. Alla **certificazione** dell'handicap fa seguito la diagnosi funzionale, redatta dall'unità multidisciplinare dell'unità sanitaria locale o del servizio convenzionato.

La **diagnosi funzionale**, viene trasmessa alla scuola attraverso la famiglia dell'alunno, e tiene conto particolarmente delle potenzialità registrabili nelle seguenti aree: cognitiva, affettivo – relazionale, linguistica, sensoriale, prassico motoria, neuropsicologica, dell'autonomia personale e sociale.

Il **profilo dinamico funzionale**, redatto dall'unità multidisciplinare, dai docenti e dai familiari, è atto successivo alla diagnosi funzionale e indica prioritariamente, dopo una prima fase di inserimento scolastico, il prevedibile livello di sviluppo che l'alunno dimostra di possedere in ordine alle funzioni delle aree suddette.

Il **Piano educativo individualizzato** (P. E.I.), redatto congiuntamente dagli operatori dei servizi socio-sanitari, dal personale scolastico curricolare e specializzato e dai genitori dell'alunno, è il documento nel quale vengono descritti gli interventi integrati ed equilibrati tra di loro, predisposti per l'alunno in situazione di handicap, in un determinato periodo di tempo, ai fini della realizzazione del diritto all'educazione e all'istruzione (DPR 24/2/1994). Il piano educativo dovrebbe comunque indirizzarsi prioritariamente alla promozione del massimo di autonomia, di competenze e abilità espressive e comunicative, non trascurando,

fin dov'è possibile, il possesso di strumenti linguistici e matematici di base.

Il PDP per gli alunni con DSA (disturbi specifici dell'apprendimento)

La **L. 170/2010** e le successive Linee guida per il diritto allo studio degli alunni con DSA regolano la prassi delle Istituzioni scolastiche relativamente al trattamento degli alunni che presentano diagnosi di dislessia, disgrafia, disortografia, discalculia o coesistenza di più disturbi nella stessa persona.

La scuola coinvolge principalmente gli insegnanti e gli alunni delle classi prime per attivare un riconoscimento precoce dei segnali di criticità, intervenendo con attività didattiche mirate di sostegno e di recupero precoce e informando le famiglie ed i servizi nel caso di persistenza dei problemi riscontrati.

Per gli alunni con diagnosi di DSA i consigli di classe predispongono, entro il primo trimestre scolastico, un PDP, da condividere e sottoscrivere con le famiglie degli alunni, col quale si prevedono:

- **attività didattiche individualizzate**, nelle quali si modula la didattica, i tempi, gli strumenti e le richieste rispetto alle caratteristiche individuali, al fine di garantire il conseguimento delle competenze fondamentali previste dal curricolo;
- attività didattiche personalizzate, volte a riconoscere, potenziare e valorizzare i talenti e le capacità originali di ogni alunno;
- l'impiego di **strumenti compensativi**, che facilitano o sostituiscono la prestazione richiesta, quali la sintesi vocale, l'uso del registratore, la videoscrittura con correttore ortografico, l'impiego della calcolatrice, di tabelle, formulari, mappe concettuali per supportare la memoria e organizzare lo studio;
- la **previsione di misure dispensative**, che risultano per l'alunno particolarmente dispendiose e non migliorano l'apprendimento, quali l'offerta di un tempo maggiore, la riduzione del contenuto di una prova conservandone le caratteristiche, la dispensa da lettura ad alta voce, da scrittura sotto dettatura, da uso del vocabolario, da memorizzazione delle tabelline, la dispensa dallo studio della lingua straniera in forma scritta, le interrogazioni programmate;
- **forme di verifica e valutazione personalizzata**, nelle quali si applichino le condizioni di verifica previste dal PDP; si tenga conto delle capacità, delle difficoltà, delle condizioni di partenza e degli obiettivi personalizzati; si privilegi il criterio del progresso registrato rispetto a quello della padronanza o del riferimento ad uno standard.

Le strategie didattiche adottate per gli alunni con DSA sono valide per ogni alunno e contribuiscono ad accrescere la qualità degli apprendimenti.

La scuola pone particolare attenzione alla **dimensione relazionale**:

- attraverso interventi tempestivi da opporre alla tendenza alla scarsa percezione di autoefficacia e autostima;
- rinforzando gli apprendimenti e l'esperienza di successo per sostenere la motivazione ad affrontare le difficoltà;
- evitando di richiedere quelle prestazioni che sono oggetto di misure dispensative previste dal PDP.

Il PDP per gli alunni con BES (Bisogni Educativi Speciali)

Il 27 settembre del 2012 il Miur ha emanato la direttiva riguardante i Bisogni Educativi Speciali che non sono necessariamente relativi a condizioni permanenti; ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali, per motivi fisici, biologici, fisiologici, ma anche sociali o psicologici, che richiedono alla scuola una cura particolare e può dare origine a una proposta personalizzata.

In quest'area di difficoltà si possono riconoscere sia disturbi evolutivi specifici, sia forme di svantaggio di tipo socio-economico, linguistico o culturale.

Tutti questi alunni, che non hanno diritto alle forme e supporti all'integrazione previsti dalla L.104/92, possono essere concretamente sostenuti e accompagnati dalla scuola attraverso il

principio della personalizzazione dei percorsi di studio, enunciato dalla L. 170/2010.

A tutti i casi di alunni con BES possono quindi essere estese le misure previste dalla L. 170 per gli alunni con DSA, di cui al punto precedente.

La scuola, con determinazioni assunte dai consigli di classe, sulla base dell'esame della documentazione clinica presentata dalla famiglia e di considerazioni di carattere pedagogico e didattico, possono avvalersi degli strumenti compensativi e delle misure dispensative previste dalla citata L. 170.

In questi casi, d'intesa con le famiglie, potrà essere predisposto un PDP (**Piano Didattico Personalizzato**), individuale o anche riferito ad un gruppo di alunni con BES della stessa classe, che serva come strumento di lavoro in itinere per i docenti e svolga la funzione di documentare alla famiglia le strategie di intervento programmate.

Per la redazione e l'adozione dei PDP l'Istituto si è dotato di specifica funzione strumentale (Area 3 : sostegno alla formazione e al successo scolastico)

I docenti della classe monitoreranno l'efficacia degli interventi per il tempo strettamente necessario, avendo in questi casi le misure dispensative un carattere transitorio: per questo saranno privilegiate le strategie educative e didattiche e i percorsi personalizzati.

LE CONDIZIONI E LE SCELTE ORGANIZZATIVO-DIDATTICHE

Il piano educativo -didattico individualizzato inserito nel PEI, così come il PDP, non può non registrare una sostanziale attenzione alla dimensione organizzativo - didattica, individuando le risorse, i tempi dedicati, le attività specifiche, le modalità di raggruppamento, le responsabilità e la collaborazione fra i docenti, affinché si esprima quell'impegno del contesto che è condizione ineliminabile e fondamentale di successo, non solo per l'alunno con disabilità o BES. Si indicano, di seguito, alcune condizioni ritenute fondamentali ai fini della efficacia dell'integrazione:

1 -Il docente di sostegno. Da sempre è la risorsa per eccellenza, per numero di ore e per specifica preparazione, ma anche per il rapporto speciale che è chiamato ad instaurare con l'alunno e la sua famiglia. È un rapporto di fiducia, che tiene conto anche della particolare situazione e delle dinamiche talvolta tipiche delle relazioni fra scuola e famiglie con alunni disabili.

Numerose fonti normative affermano la **contitolarità** dell'insegnante di sostegno, a partire **dall'articolo 6 della L. 148/90, poi ribadita dalla Legge quadro n.104/92**. Il docente specializzato è una "risorsa professionale" aggiunta che collabora con gli altri docenti della classe per la programmazione, realizzazione e valutazione delle attività e degli alunni.

2-La collegialità e l'integrazione tra i docenti. I docenti curricolari insieme all'insegnante per le attività di sostegno, definiscono gli obiettivi di apprendimento per gli alunni con disabilità in correlazione con quelli previsti per l'intera classe."

La collegialità nella programmazione, l'effettiva condivisione degli obiettivi e delle modalità, la corresponsabilità della gestione didattica, la valorizzazione di esperienze e competenze, costituiscono non solo una condizione indispensabile per l'integrazione degli alunni disabili, ma anche per il buon andamento didattico in generale.

3-Il gruppo classe come risorsa. Il gruppo classe costituisce risorsa che potenzia i processi, motiva, dà senso alle acquisizioni, rende formativo il percorso. L'alunno in difficoltà diventa motivo di "arricchimento" per tutti, nel senso che, se l'integrazione passa anche attraverso gli alunni, li rende più attenti, più responsabili, più rispettosi, più uniti e solidali: persone migliori.

La flessibilità organizzativo -didattica. Le forme raccomandate dal regolamento sull'autonomia delle istituzioni scolastiche (**DPR 275/99**) e dalle recenti Indicazioni per il curricolo suggeriscono importanti soluzioni, che possono essere valutate e applicate, con gli opportuni adattamenti, ai casi specifici:

- l'attivazione di percorsi didattici individualizzati;
- l'articolazione modulare in gruppi di alunni provenienti dalla stessa classe o da classi

- “parallele” o in verticale;
- l’attivazione di percorsi formativi che coinvolgono più discipline e attività, anche in forma di laboratorio;
- l’organizzazione di tempi dedicati ad attività di recupero e sostegno;
- l’impiego di nuove metodologie e tecnologie.

In questo senso è necessario che il PEI e il PDP esplicitino anche i tempi e le diverse condizioni organizzativo -didattiche, che consentono di conseguire gli obiettivi di apprendimento e formativi attraverso un’offerta formativa ricca, articolata, adeguata e metodologicamente diversificata.

La continuità educativa. È lo strumento fondamentale per lo sviluppo del progetto di vita dell’alunno, per una conoscenza approfondita delle sue capacità e potenzialità, nonché del percorso educativo -didattico già sviluppato. Prevede pertanto incontri tra docenti per il passaggio di informazioni nel passaggio di un ordine di scuola all’altro, progetti di accoglienza, trasmissione di documentazione didattica, incontri conclusivi di equipe allargati ai docenti del successivo ciclo scolastico.

LA VALUTAZIONE.

Il recente Regolamento in materia di valutazione (**DPR 122/09**) prevede **all’articolo 9** che la valutazione degli alunni con disabilità sia riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base del PEI. La valutazione tende, quindi, a considerare come obiettivo dell’attività didattica non tanto il conseguimento di uno standard, quanto il miglior sviluppo possibile delle capacità personali, con un progetto che si misura solo con la piena realizzazione della persona disabile. In questa prospettiva le linee guida raccomandano che “la valutazione in questione dovrà essere sempre considerata come valutazione dei processi e non solo come valutazione delle performance”. Anche nei casi di alunni con DSA o BES le linee guida indicano criteri, forme e attenzioni particolari della valutazione, da inserire in modo specifico nel PDP. Per gli alunni con disabilità grave, il voto assegnato nelle discipline sarà integrato con una nota esplicativa riferita alle competenze maturate nelle aree funzionali previste dal PEI. Per gli alunni che seguono una programmazione individualizzata, i docenti della classe o del Consiglio di classe concordano i seguenti criteri di valutazione, a cui riferire i livelli di apprendimento nelle singole discipline o attività:

VOTAZIONE E CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI

5	Obiettivi non raggiunti, anche se supportato dall’insegnante
6	Obiettivi raggiunti parzialmente, con il supporto dell’insegnante
7	Obiettivi raggiunti con il parziale supporto dell’insegnante
8	Obiettivi raggiunti in modo autonomo, ma con qualche incertezza
9/10	Obiettivi raggiunti in modo sicuro

Anche in sede di esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, si ribadisce il principio della differenziazione delle prove, corrispondenti agli insegnamenti impartiti e agli obiettivi previsti e volte a “valutare il progresso dell’alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali”.

LA COLLABORAZIONE CON LE FAMIGLIE.

La normativa prevede in tutti i casi la partecipazione della famiglia e la condivisione delle scelte previste dal PEI/PDP, in quanto fonte privilegiata di informazioni per una completa conoscenza dell'alunno e soggetto corresponsabile dell'azione educativa.

Il rapporto con i genitori deve porsi sul piano della collaborazione e della trasparenza, mettendo a disposizione in ogni momento le informazioni che riguardano il percorso formativo e le competenze progressivamente maturate, particolarmente nella fase delicata del passaggio fra scuole e/o gradi scolastici.

.